

Allegato B alla delibera n. 236/23/CONS

Sintesi della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 139/23/CONS recante “Consultazione pubblica relativa alla definizione del test di replicabilità delle offerte di servizi di recapito di invii multipli di Poste Italiane e dei criteri per la sua conduzione” e valutazioni dell’Autorità

Il presente allegato riporta le domande sottoposte a consultazione pubblica, la sintesi dei contributi degli operatori intervenuti e le valutazioni finali dell’Autorità.

Alla consultazione pubblica hanno partecipato Poste Italiane (di seguito “PI”) e il Consorzio di tutela A.RE.L. (di seguito “AREL”), che rappresenta anche l’operatore Fulmine.

1 OSSERVAZIONI PRELIMINARI E GENERALI DEGLI OPERATORI

O.1. In via preliminare, in aggiunta alle osservazioni formulate sugli specifici quesiti posti in consultazione, AREL ritiene (e in tal senso accoglierebbe con favore) che nel documento di consultazione, al punto 32, sarebbe introdotta per la prima volta la definizione di operatori alternativi (OA) “nazionali”, quali “OA Infrastrutturati” dotati di struttura logistica a supporto delle operazioni di ultimo miglio ed una copertura, in termini di popolazione servita, pari ad almeno il 25%.

O.2. Per AREL, tali soggetti rappresentano i principali operatori a cui si rivolgono i grandi clienti *business* che generano oltre il 90% dei volumi di posta in Italia. In aggiunta a questi, secondo il Consorzio, ci sono gli operatori che effettuano il recapito diretto in ambito locale (operatori regionali) che si rivolgono ad una parte residuale del mercato e, infine, i *reseller*, che non fanno un’attività di recapito diretto significativa, limitandosi a rivendere i servizi di accesso di PI.

O.3. AREL, pertanto, auspica che il test di replicabilità e le nuove offerte di PI per l’anno 2024 riflettano la distinzione tra OA “Nazionali” e gli altri OA, autorizzando offerte differenziate per le varie tipologie di operatore.

O.4. Secondo AREL, inoltre, il modello del test in consultazione andrebbe modificato e semplificato in considerazione del fatto che i prodotti da includere nelle gare pubbliche/RdO sono raggruppabili in tre classi: *i*) corrispondenza multipla ordinaria proveniente da flusso; *ii*) corrispondenza multipla descritta (a firma) proveniente da flusso; *iii*) altra corrispondenza.

O.5. Le prime due classi includono unicamente prodotti non universali, mentre la classe *iii*) - di fatto residuale e utilizzata per i servizi c.d. “di sala posta” - potrebbe includere

anche servizi universali. Quest'ultima tipologia, per AREL, dovrebbe essere oggetto di un test di replicabilità specifico in quanto contiene attività aggiuntive a quelle del recapito puro; si tratta di tutte quelle attività di prelaborazione (*pick-up*, affrancatura, suddivisione, redazione cartoline AR, etc.) preparatorie per l'immissione degli invii nel circuito postale.

O.6. Infine, secondo AREL, per effettuare correttamente il test sarebbe necessario misurare i prezzi e i costi per gli invii recapitati in area AM, CP, EU1 e EU2 al fine di evitare che, facendo riferimento a un valore medio nelle aree EU, l'*incumbent* possa adottare tariffe in aree EU1 al di sotto del prezzo di accesso definito a livello *wholesale* (*ex* misura 5), rendendo non replicabile l'offerta degli OA e non sostenibile dal punto di vista del test.

O.7. Il test, quindi, dovrebbe verificare che venga rispettato quanto previsto dalla delibera n. 171/22/CONS riguardo all'applicazione delle stesse condizioni riservate alle strutture commerciali dell'*incumbent*, in particolare sui prezzi di accesso *ex* misura 4 (per le EU2) ed *ex* misura 5 (mix di invii in AM, CP ed EU) con suddivisione per CAP EU1 ed EU2 (che dovrebbero avere prezzi paragonabili a quelli della *ex* misura 4).

O.8. Per quanto concerne PI, quest'ultima, in aggiunta alle osservazioni formulate sugli specifici quesiti posti in consultazione, esprime alcune considerazioni di carattere generale relativamente a due specifici temi: gli investimenti e il costo del lavoro.

O.9. Riguardo agli investimenti e, in particolare, al parametro I_{gara} presente nella formula del test che, allo stato, andrebbe valorizzato con tutti i costi/investimenti specifici della commessa, PI evidenzia che nel caso di commesse nazionali frazionate in lotti regionali si presenta per la Società il problema della corretta attribuzione degli investimenti al suddetto parametro.

O.10. PI, pertanto, vorrebbe che fosse individuato un criterio di definizione degli investimenti nel caso di gare/offerte nazionali frazionate in lotti regionali e, in particolare, in luogo dell'attuale attribuzione dell'intero valore dell'investimento/costo specifico su ogni singolo lotto, chiede che si attribuisca una quota parte di investimenti (fissa) su ciascun lotto e una quota (variabile) in funzione dei volumi del singolo lotto. Tale ripartizione, secondo PI, andrebbe considerata nei casi in cui i lotti siano di numero significativo e non quando, invece, rappresentino una suddivisione della commessa in soli 2/3 lotti macroregionali.

O.11. Con riferimento al costo del lavoro, invece, secondo PI la maggior parte degli operatori sosterebbe dei costi più vicini all'intervallo inferiore del *range* osservato dall'Autorità (14 €) e sulla base di questa evidenza chiede di confermare l'utilizzo del costo orario di 17,90 € in luogo del valore proposto pari a 18,80 €.

Le valutazioni dell'Autorità

V.1. Riguardo alla prima osservazione di AREL, l'Autorità evidenzia che il punto 32 del documento di consultazione citato dal Consorzio non reca la definizione di

operatori alternativi (OA) “nazionali” quali “OA Infrastrutturati”. Esso si limita, invero, a riportare, richiamandole, le definizioni recate nella delibera n. 27/22/CONS per l’individuazione delle aree EU2.

V.2. Con riferimento alle tipologie di prodotto oggetto di test, l’Autorità osserva che già nell’attuale modello di costo dell’ICE i servizi non provenienti da flusso sono valorizzati diversamente da quelli da flusso per tenere conto delle relative specificità.

V.3. Riguardo alle osservazioni di PI sull’allocazione degli investimenti con riferimento al parametro I_{gara} , l’Autorità considera ragionevole, in linea di principio, la sua quantificazione all’interno della formula del test.

V.4. L’Autorità, pertanto, ritiene che ai fini di una corretta valorizzazione del parametro I_{gara} , nel caso di gare suddivise in lotti, l’investimento complessivo necessario all’eventuale aggiudicazione della commessa possa essere ripartito in una quota fissa, pari al 50%, da attribuire a tutti i lotti della commessa, e il restante 50% attribuito in maniera variabile ai singoli lotti in funzione dei relativi volumi.

V.5. Con riferimento, invece, alle considerazioni di PI sul costo del lavoro, l’Autorità osserva che il valore sottoposto a consultazione, calcolato a partire dai dati ministeriali sul costo medio giornaliero del lavoro e dai parametri *standard* previsti dal CCNL di settore sia corretto, in ragione del fatto che esso è ottenuto sulla base delle condizioni economiche vigenti come disciplinate dal più recente decreto in materia.

V.6. L’Autorità, pertanto, conferma il valore proposto in consultazione per il costo orario della manodopera per un portalelettere da utilizzare all’interno del modello di costo dell’ICE, pari a 18,80 €/ora.

2 I QUESITI SOTTOPOSTI A CONSULTAZIONE

Domanda 1): Si condivide la proposta dell’Autorità d’indicare la base d’asta di 500.000,00 euro complessivi quale soglia minima per l’applicazione del *test*, al fine di ampliare il numero di gare sottoposte al test di replicabilità rispetto alle regole vigenti?

Le osservazioni degli operatori

O.12. Con riferimento all’ampliamento della soglia, AREL condivide la proposta dell’Autorità.

O.13. PI, invece, non la condivide ritenendo che *l’effort* per la società sarebbe sproporzionato rispetto al beneficio in termini di vigilanza. Infatti, sulla base dei dati delle



gare/RdO dell'anno 2022, l'attuale impianto regolatorio ha consentito il monitoraggio di circa il 20% delle offerte presentate da PI sui servizi di corrispondenza, corrispondente a circa il 75% del valore complessivo delle stesse.

O.14. Secondo le stime di PI, l'eventuale modifica della soglia comporterebbe, sempre sui dati relativi alle gare/RdO 2022, un aumento dal 20% a quasi il 35% delle offerte da sottoporre a test, a cui corrisponde un aumento di circa il 6% (dal 75% a circa l'81%) del valore complessivo delle stesse

O.15. A parere di PI, l'estensione del perimetro merceologico anche ai servizi di notificazione a mezzo posta è sufficiente a garantire una maggiore vigilanza; in alternativa, la società propone, per le gare frazionate su più lotti, di calcolare la soglia di 500.000 € annui di fatturato non già in relazione a ciascun singolo lotto, bensì con riferimento all'insieme dei lotti.

Le valutazioni dell'Autorità

V.7. Con riferimento alle osservazioni di PI sull'estensione della soglia, l'Autorità ritiene che, sebbene l'aumento in termini percentuali del valore complessivo delle offerte oggetto di test possa in teoria non essere particolarmente significativo, ciò non si può dire per il numero (in valore assoluto) di gare/RdO da sottoporre a test che, sulla base delle simulazioni prodotte da PI sui dati 2022, porterebbe ad un aumento del 75% delle offerte da relazionare.

V.8. Per quanto detto, l'Autorità ritiene necessario estendere il numero di gare sulle quali verificare la replicabilità dell'offerta di PI in ragione del fatto che il mercato negli ultimi anni, come già rilevato in consultazione pubblica, ha registrato un maggiore, forte, grado di concentrazione.

V.9. Inoltre, tenuto conto che il test è finalizzato alla verifica della replicabilità di ciascun lotto da parte degli operatori concorrenti, l'Autorità conferma che il test vada effettuato, nel caso di gare frazionate in più lotti, per ciascun lotto con valore a base d'asta pari o superiore a 500.000,00 euro indipendentemente dalla durata complessiva dell'affidamento.

Domanda 2): Si condivide la proposta dell'Autorità d'includere, tra i servizi di recapito di invii multipli oggetto di test, anche quelli relativi alle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del Codice della Strada? Si condivide la semplificazione terminologica sulla posta proveniente e non proveniente da flusso di stampa?

Le osservazioni degli operatori

O.16. Sul perimetro merceologico, AREL e PI condividono la proposta di sottoporre al test di replicabilità anche i servizi relativi alle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del Codice della Strada. AREL, inoltre, chiede che il test sia dedicato e non accomunato con quello di altri invii, vista la specificità ed i servizi aggiuntivi necessari per tale tipologia servizio.

O.17. Relativamente alla semplificazione terminologica tra invii provenienti o non da flusso di stampa, AREL e PI non la condividono in quanto, per entrambi, le due tipologie di invii hanno processi lavorativi differenti.

O.18. Secondo PI, inoltre, la semplificazione terminologica comporterebbe una difficoltà ulteriore per la società, poiché per le offerte miste (prodotti da flusso di stampa e non) dovrebbe effettuare delle ponderazioni sia per i costi sia per le tariffe con il risultato che i prospetti contenuti all'interno delle relazioni di replicabilità non sarebbero più perfettamente aderenti alle offerte presentate, con una conseguente perdita di trasparenza e aggravio del lavoro dell'Autorità in fase di analisi delle offerte stesse.

Le valutazioni dell'Autorità

V.10. Con riferimento all'inclusione, tra i servizi di recapito oggetto di test, anche di quelli relativi alle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del Codice della Strada, tenuto conto delle osservazioni formulate dai soggetti intervenuti alla consultazione, l'Autorità conferma la propria proposta.

V.11. Inoltre, relativamente alla richiesta di AREL di sottoporre ad un test dedicato i servizi di notificazione a mezzo posta, l'Autorità evidenzia che le gare aventi ad oggetto servizi di recapito già prevedono lotti separati per tale tipologia di invii in quanto hanno requisiti di partecipazione più stringenti rispetto a quelli previsti dai bandi per il recapito di altri prodotti postali (posta ordinaria e raccomandata) quali, ad esempio, il possesso da parte dell'operatore della licenza individuale speciale.

V.12. Riguardo alla semplificazione terminologica sugli invii provenienti e non provenienti da flusso di stampa, l'Autorità precisa che la proposta non avrebbe in ogni caso inciso sulla conduzione del test che considera sempre le voci di costo specifiche (e aggiuntive) degli invii non provenienti da flusso di stampa.

V.13. Considerate le osservazioni formulate dai partecipanti alla consultazione, nel confermare l'attuale impostazione del test che prevede la distinzione tra invii provenienti e non provenienti da flusso di stampa, l'Autorità ritiene, per ragioni di chiarezza, di mantenere la precedente terminologia.



Domanda 3): Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere test differenziati in base all'estensione territoriale della gara (nazionale e regionale/locale)?

Le osservazioni degli operatori

O.19. Con riferimento alla previsione di test differenziati per gare/RdO nazionali e regionali, AREL non condivide la proposta dell'Autorità ritenendo che anche nei casi di committente regionale/locale, all'interno dei volumi complessivi da recapitare sono sempre presenti invii "nazionali", cioè con destinazione al di fuori dell'ambito regionale/locale proprio della committente.

O.20. PI, invece, condivide la proposta dell'Autorità ritenendo che, per le gare locali, nella determinazione delle aree EU2, il riferimento debba essere sia per la posta descritta che indescritta l'Elenco CAP EU2 per la posta descritta (Allegato 2 alla delibera n. 27/22/CONS) in quanto unico riferimento oggettivo della reale capacità competitiva dei concorrenti in ambito non nazionale (fermi restando gli eventuali successivi aggiornamenti). In ambito nazionale, viceversa, PI ritiene corretto mantenere l'attuale differenziazione tra la copertura della posta descritta (EU2 pari a circa il 10% della popolazione) e quella della posta indescritta (EU2 pari a circa il 30% della popolazione), così come stabilito dalla delibera n. 27/22/CONS.

O.21. PI, inoltre, richiede una definizione puntuale e dettagliata delle gare regionali/locali, al fine di evitare, per quanto possibile, margini di discrezionalità in fase di applicazione del test. Tale necessità risulta evidente nei casi in cui le stazioni appaltanti, sebbene predispongano lotti differenziati su base geografica (regionale/locale), è presente comunque una quota parte di invii da recapitare al di fuori dell'area di competenza.

O.22. A tal fine, PI propone di considerare come gare locali tutte le gare/offerte indette dai Comuni e tutte quelle gare/offerte in cui il recapito insiste almeno per il 90% degli invii all'interno di un'area geografica circoscritta, associabile sino ad un massimo di tre regioni.

Le valutazioni dell'Autorità

V.14. Riguardo alla previsione di test differenziati per gare/RdO nazionali e regionali, l'Autorità evidenzia che, sebbene sia corretto quanto osservato da AREL, vale a dire che anche nel caso di gare bandite da committenti regionali/locali siano presenti invii destinati al di fuori dell'ambito territoriale proprio della committente, molto spesso questi ultimi rappresentano solo una quota residuale del totale dei volumi messi a gara.

V.15. Pertanto, l'Autorità ritiene di confermare la proposta sottoposta a consultazione di prevedere test differenziati in base all'estensione territoriale della

gara (nazionale e regionale/locale). Al fine di circoscrivere in modo univoco l'ambito territoriale di applicazione del test, in modo da rendere non discrezionale il processo della sua conduzione, l'Autorità ritiene che debbano essere considerate gare locali tutte le gare/RdO indette da committenti regionali/locali in cui il recapito insiste almeno per il 90% degli invii all'interno dell'ambito territoriale proprio della committente.

Domanda 4): Si condivide l'orientamento dell'Autorità di confermare l'attuale impostazione del test per cui la distinzione per categoria di prodotto oppure per direttrice è tenuta in considerazione qualora le procedure di selezione prevedano lotti differenziati per tipologia di prodotto?

Le osservazioni degli operatori

O.23. Con riferimento alla conferma dell'attuale impostazione del test in relazione alla distinzione per categoria di prodotto e alla direttrice, AREL fa presente che l'utilizzo delle direttrici è già previsto all'interno del test con il parametro *a*) e tutte le RdO chiedono prezzi per direttrici che, in adempimento alle delibere AGCM A493 ed A493/B, devono distinguere i prezzi per le aree EU2, come sta già facendo *l'incumbent* in molte offerte.

O.24. Le direttrici da prevedere sono tutte quelle previste dalla delibera n. 171/22/CONS per una corretta applicazione dei prezzi da sottoporre a test. A supporto di questa affermazione, AREL riporta l'esempio di un lotto che prevede posta indescritta con volumi per aree AM, CP ed EU per il quale l'operatore alternativo potrà offrire un prezzo per le aree AM, uno per le CP, uno per le EU coperte ed uno per le EU non coperte (prezzo EU2 se utilizza l'offerta *ex* misura 4 o quello EU se utilizza l'offerta *ex* misura 5). Secondo AREL, per una corretta conduzione del test l'offerta dell'*incumbent* dovrebbe avere la stessa granularità, per verificare che applichi prezzi in linea con le delibere AGCM e che consentano la replicabilità delle offerte degli OA evitando, quindi, che l'*incumbent* offra ai suoi clienti prezzi inferiori a quelli stabiliti per l'offerta wholesale.

O.25. PI concorda con la proposta dell'Autorità e a sostegno della posizione richiama l'attenzione sul fatto che la struttura stessa dei bandi di gara rende quasi obbligata tale scelta. La maggior parte delle Stazioni Appaltanti (anche nel caso di imprese private), infatti, struttura le offerte economiche prevedendo la possibilità di esprimere un'unica percentuale di ribasso valida per tutte le direttrici e per tutti i prodotti che rientrano nella commessa.

Le valutazioni dell'Autorità

V.16. Con riferimento alle osservazioni di AREL, l'Autorità evidenzia che la finalità del test è di valutare se un ICE sia in grado di replicare in modo profittevole l'offerta



presentata da PI nell'ambito di gare o RDO. Inoltre, nel test i costi dell'ICE sono calcolati come media ponderata dei costi propri e dei costi sostenuti per acquistare servizi di recapito o di accesso da PI, pesati rispettivamente per i volumi di invii destinati alle diverse aree. La ponderazione per area di destinazione consente di tenere conto delle tipologie di aree coinvolte. Quindi, se una gara o una RDO ha ad oggetto servizi destinati ad esempio esclusivamente ad aree EU, il costo di recapito del concorrente – cioè, la soglia di replicabilità – rifletterà il prezzo dei servizi di PI acquistati dal concorrente in quelle aree.

V.17. Si osserva, inoltre, che nel mercato postale nazionale non vi è una differenziazione merceologica dei servizi sulla base della direttrice di recapito, in quanto il recapito in area AM, CP ed EU non è offerto mediante tre distinti servizi postali ma attraverso l'offerta di un unico servizio postale, le cui tariffe possono eventualmente differenziarsi su base geografica in funzione del costo del recapito (la modulazione della tariffa riguarda essenzialmente i servizi di recapito di invii multipli). In altri termini, la modulazione tariffaria non implica che vi siano tanti servizi quante sono le tipologie di zone di recapito.

V.18. Pertanto, l'Autorità ritiene di confermare quanto sottoposto a consultazione pubblica, ossia prevedere – come già avviene attualmente - la verifica di replicabilità su ciascun lotto che, a seconda della scelta effettuata dalla Stazione Appaltante, può contenere differenti tipologie di prodotto e direttrice.

Domanda 5): Si condividono gli orientamenti dell'Autorità relativamente alle modalità applicative del test e in particolare le proposte volte a:

- 1) confermare la metodologia *adjusted* EEO per la stima dei costi dell'operatore ICE;**
- 2) valorizzare i costi di recapito dell'ICE in base ai pertinenti prezzi *retail* e *wholesale* dei servizi di posta descritta e indescritta;**
- 3) utilizzare come frequenza di recapito 3 giorni a settimana per le aree AM, 2 giorni per le aree CP e 1,5 giorni per le aree EU;**
- 4) quantificare il margine di remunerazione del capitale in linea con la verifica del costo netto del servizio universale;**
- 5) aggiornare il valore dei parametri contenuti nel test sulla base dei dati vigenti alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta?**

Le osservazioni degli operatori

O.26. Riguardo alla conferma della metodologia *adjusted* EEO per la stima dei costi dell'operatore ICE e sulla valorizzazione dei costi di recapito dell'ICE con i prezzi *retail* e *wholesale*, AREL precisa che, essendo i prodotti oggetto di gara in larghissima misura non universali, i costi dell'ICE potrebbero essere calcolati utilizzando direttamente quelli operativi di contabilità analitica di PI, aggiustando solo il livello dei costi generali.

O.27. PI, invece, condivide l'opportunità di non modificare il criterio di calcolo per la stima dei costi dell'operatore efficiente e di confermare la metodologia *adjusted* EEO, riconoscendo in tale criterio maggiore solidità.

O.28. Anche riguardo alla valorizzazione dei costi di recapito dell'ICE con i prezzi *retail* e *wholesale* PI ritiene condivisibile, in linea di principio, la proposta di valorizzazione del parametro W_{apc} (che rappresenta i costi sostenuti dagli altri operatori per le aree non coperte direttamente) attraverso le offerte *wholesale* disponibili. Rispetto ai singoli prodotti, PI precisa quanto segue:

- in relazione alla posta indescritta, essendo l'offerta *wholesale* “*retail minus*” disponibile agli operatori sia nell'opzione “data” che nell'opzione “ora”, si dovrebbero poter utilizzare entrambe le opzioni a seconda delle caratteristiche della singola offerta e non invece, come riportato dall'Autorità, con la sola opzione “ora”. Si evidenzia, inoltre, che l'offerta *wholesale* di cui all'ex Misura 5 presenta condizioni economiche ancora più favorevoli per gli operatori ed è anche la più utilizzata. Per tali ragioni si suggerisce di mantenere l'attuale impostazione, che prevede il riferimento all'offerta *wholesale* più conveniente;
- in relazione alla posta descritta, si condivide l'utilizzo dell'offerta *wholesale* nell'opzione extra bacino per le gare nazionali. Per le gare locali, invece, si ritiene più corretto utilizzare il listino intra bacino;
- in relazione ai servizi di notifica, poiché la delibera n. 78/23/CONS conferma il divieto di ripostalizzazione degli atti (a meno dell'istituto del mandato con rappresentanza, nel quale sarebbe PI a fatturare alla SA), si ritiene che le aree EU2 debbano essere valorizzate, all'interno del test, in funzione dei costi ICE e non con le tariffe del servizio universale, se non limitatamente ai casi in cui il bando di gara preveda all'interno della formula per la determinazione del punteggio economico un correttivo relativo alla copertura. In ogni caso andrebbe fatta una valutazione *ad hoc* sul perimetro delle aree EU2 per questo servizio, atteso che il valore medio più elevato della tariffa e l'eliminazione dei vincoli alle RTI rende verosimilmente ancor più contendibile questo mercato rispetto a quello della descritta.

O.29. Con riferimento alla proposta dell'Autorità di rivedere la frequenza di recapito dell'ICE, AREL ritiene che il parametro della qualità vada misurato facendo riferimento agli SLA e non ai giorni di frequenza, che rilevano sui servizi universali.

O.30.PI, invece, fa presente che portare a tre giorni la frequenza di recapito in AM per la determinazione dei costi ICE, produce un effetto distorsivo rispetto alla realtà di mercato. Nello specifico, il costo che l'operatore efficiente sosterebbe in area AM sarebbe superiore al costo che lo stesso sosterebbe nelle aree CP e EU, nonostante la concorrenza sia principalmente concentrata nelle aree metropolitane. Tale costo potrebbe, inoltre, risultare superiore anche alla tariffa di accesso di cui alla delibera n. 30/23/CONS "Accesso all'ingrosso alla rete di servizio universale per il recapito della posta indescritta a data e ora certa con le caratteristiche tecniche della tracciatura e dei tempi certi di recapito su base nazionale per un mix di aree eterogenee di recapito AM, CP e EU".

O.31.PI propone, pertanto, di mantenere l'attuale impianto e rimandare la decisione sull'opportunità della modifica della frequenza di recapito al prossimo aggiornamento dei costi ICE previsto per fine anno, dopo una puntuale analisi dei costi basata su dati più recenti (Separazione Contabile 2022). Non sembra, peraltro, che le SA richiedano di norma SLA differenziati per direttrice e comunque non compatibili con una frequenza di recapito 2 volte a settimana. Peraltro, nei rari casi in cui vengano richiesti SLA non compatibili con l'attuale modello ICE, PI valorizza (nella voce "I_{gara}") gli effort aggiuntivi derivanti da SLA non compatibili con tale frequenza.

O.32. Con riferimento al margine di remunerazione e all'aggiornamento dei parametri contenuti nel test, AREL condivide le proposte formulate dall'Autorità.

O.33. Riguardo alla quantificazione del margine di remunerazione, PI non condivide la proposta dell'Autorità, ritenendo opportuno svincolare la remunerazione da considerare all'interno del test da un parametro annuale (qualunque esso sia, WACC o Ebit Margin, tra l'altro desumibile da un altro procedimento di verifica, quale quello del costo netto del servizio universale), anche in ragione della volatilità dei margini tra un anno e l'altro, che potrebbe influenzare il *floor* regolatorio sia in positivo che in negativo a seconda dei casi. PI propone quindi la sostituzione del WACC con una percentuale fissa e ragionevole da concordarsi con l'Autorità e aggiornabile periodicamente sulla base delle variazioni di contesto. A tal fine, una prima ipotesi potrebbe essere quella, in linea con quanto rappresentato dalla stessa Autorità, di considerare il valore medio dell'EBIT del settore postale degli ultimi 5 anni, pari al 5,6%.

O.34. Con riferimento all'aggiornamento dei valori dei parametri del test sulla base dei dati vigenti alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta, PI ritiene condivisibile, in linea di principio, la proposta dell'Autorità, che consente di avere certezza sulle tempistiche e sulle modalità di aggiornamento. Al fine di individuare una regola puntuale di applicazione, PI propone le seguenti scadenze:

- le tariffe di accesso *wholesale* saranno aggiornate alla data della pubblicazione dei nuovi listini sul sito internet di PI già approvati da AGCom, nonostante gli stessi entreranno in vigore l'anno successivo;
- le tariffe del SU saranno aggiornate dalla data di approvazione da parte di Agcom;

- i costi ICE saranno aggiornati a partire dal 1° gennaio di ogni anno, sulla base dei dati desumibili dall'ultima separazione contabile disponibile; Poste si impegna a comunicare tali dati entro il mese di dicembre dell'anno precedente;
- il costo della manodopera, a parere della scrivente, sarà aggiornato a seguito di opportuna comunicazione da parte dell'Autorità; sarebbe auspicabile per Poste aggiornare tale parametro sempre a partire dal 1° gennaio;
- le aree EU2 saranno aggiornate a seguito di pubblicazione degli elenchi da parte dell'Autorità;
- il margine di remunerazione, a parere della scrivente, sarà aggiornato a seguito di opportuna comunicazione da parte dell'Autorità; sarebbe auspicabile per Poste aggiornare tale parametro sempre a partire dal 1° gennaio.

O.35. Infine, per poter adeguare il modello di calcolo alle novità che saranno introdotte, PI ritiene necessario un periodo di almeno 60 giorni a partire dalla pubblicazione del provvedimento finale e, tenendo conto anche delle possibili interlocuzioni che si renderanno necessarie, potrebbe essere opportuno immaginare una data di entrata in vigore del nuovo test al 1° gennaio 2024.

Le valutazioni dell'Autorità

V.19. Con riferimento alle osservazioni di AREL sulla metodologia da utilizzare per la stima dei costi dell'operatore ICE e sulla relativa valorizzazione dei costi di recapito, l'Autorità evidenzia che attualmente il modello si basa già sui dati di separazione contabile di PI, opportunamente rettificati per tener conto dell'assenza di obblighi di SU.

V.20. L'Autorità, pertanto, ritiene di confermare quanto sottoposto a consultazione pubblica, vale a dire l'utilizzo della metodologia *adjusted* EEO per la stima dei costi dell'operatore ICE.

V.21. Riguardo alle osservazioni di PI circa la valorizzazione dei costi di recapito dell'ICE con i prezzi *retail* e *wholesale*, l'Autorità rileva che il test deve essere commisurato alle effettive condizioni di mercato. Pertanto, considerato che l'offerta *wholesale* "retail minus" è disponibile agli operatori nella duplice opzione "data certa" e "data e ora certa", nella conduzione del test appare ragionevole mantenere l'attuale impostazione, con la selezione dell'offerta *wholesale* di riferimento rispetto ai servizi richiesti dalla Stazione Appaltante.

V.22. Non risulta pertinente, invece, l'eventuale utilizzo dell'offerta *wholesale* di cui all'ex Misura 5 (disciplinata all'art. 2, comma 2 della delibera n. 171/22/CONS). Essa, infatti, benché presenti condizioni economiche più favorevoli rispetto all'offerta "retail minus" (disciplinata all'art. 2, comma 1 della delibera n. 171/22/CONS), è destinata ad un mix di aree di recapito (AM, CP ed EU) mentre il

parametro del test valorizza esclusivamente i costi per le aree EU2 come nel caso dell'offerta "retail minus".

V.23. Con relazione alla posta descritta, l'Autorità conferma l'utilizzo dell'offerta *wholesale* nell'opzione extra bacino per le gare sia nazionali che locali in quanto incentiva l'entrata nel mercato.

V.24. Con riferimento ai servizi di notifica, infine, l'Autorità conferma quanto proposto in consultazione ossia di valorizzare il parametro W_{apc} con i prezzi praticati da PI per i corrispondenti servizi universali. A tal fine, nelle more della definizione delle aree EU2 per i servizi di notifica, l'Autorità ritiene ragionevole considerare le aree EU2 individuate con la delibera n. 27/22/CONS per la posta descritta.

V.25. Con riferimento alle osservazioni di AREL circa l'utilizzo degli SLA in luogo della frequenza di recapito, l'Autorità osserva che tale cambiamento comporterebbe una modifica strutturale dell'algoritmo utilizzato nel test. Effettivamente, invece, l'innalzamento della frequenza di recapito solo per le aree AM tenendo invariata la frequenza per le aree CP ed EU comporterebbe un aumento dei costi di recapito nelle aree AM rispetto alle altre aree che non trova evidenza nell'evoluzione delle condizioni del mercato registrata negli ultimi anni. Pertanto, l'Autorità conferma le frequenze di recapito stabilite con la delibera n. 452/18/CONS, ossia 2 giorni a settimana per le aree di recapito di tipo AM e CP e 1,5 giorni per le aree di tipo EU.

V.26. Riguardo alle osservazioni sul margine di remunerazione del capitale l'Autorità - nell'osservare che quanto prospettato da PI non individua un parametro certo di riferimento - ritiene di confermare l'adozione del tasso di remunerazione del capitale calcolato ufficialmente nell'ambito del più recente procedimento concernente la verifica annuale del costo netto del servizio universale.

V.27. Con riferimento, infine, alle osservazioni sull'aggiornamento dei valori dei parametri contenuti nel test, l'Autorità conferma quanto sottoposto a consultazione considerato che le osservazioni pervenute dal mercato non mettono in luce lacune nella regolamentazione relativa all'aggiornamento periodico dei parametri del test. In altri termini, le regole dettate sulle tempistiche di aggiornamento consentono di assicurare il continuo allineamento del test alle effettive condizioni di mercato vigenti al momento del termine ultimo per la presentazione dell'offerta.

V.28. Considerate le attività che PI dovrà porre in essere al fine di adeguare il modello di calcolo alle nuove disposizioni contenute nel presente provvedimento, l'Autorità, anche nell'ottica di assicurare la piena e corretta applicazione delle nuove regole, ritiene opportuno dare a PI 30 giorni a partire dalla pubblicazione del provvedimento finale.

Domanda 6): Si condividono le proposte dell'Autorità relativamente alla procedura di conduzione del test?
--

Le osservazioni degli operatori

O.36. Con riferimento alla procedura di conduzione del test, AREL condivide la proposta dell’Autorità mentre PI non la condivide poiché ritiene che renda maggiormente onerosa l’attività di relazione e monitoraggio a carico della società.

O.37. Secondo PI, la costruzione di un database o di una cartella condivisa richiede sicuramente tempi, costi ed *effort* da valutare, con eventuali problemi di sicurezza in relazione alla riservatezza dei dati. A parere della società, potrebbe risultare più semplice ed egualmente efficace la trasmissione di un *report* trimestrale/semestrale contenente i dati ritenuti più significativi dalla stessa Autorità.

O.38. Con riferimento ai dati richiesti, PI specifica quanto segue:

- relativamente ai dati utilizzati nella conduzione del test, si ritiene opportuno mantenere l’attuale struttura dei documenti trasmessi, che riportano in maniera esplicita i parametri e l’esito della verifica (sostanzialmente in linea con quanto proposto);
- relativamente alla descrizione delle condizioni giuridiche, economiche e tecniche offerte, fermo restando che già oggi PI trasmette tali informazioni nell’ambito delle relazioni, potrebbero essere trasmessi i bandi di gara e i capitolati tecnici, ove disponibili;
- relativamente al contratto, si fa presente che le tempistiche di perfezionamento sono ben successive al termine dei 30 giorni, confermati nell’attuale procedimento, per la fornitura della relazione di replicabilità, la cui scadenza è condizionata dalla presentazione dell’offerta e non dalla successiva ed eventuale stipula del contratto; tale richiesta, pertanto, non risulta compatibile con le tempistiche del processo.

O.39. PI, infine, chiede un chiarimento su quale sia la finalità del monitoraggio semestrale, ovvero se si tratta di un’attività finalizzata esclusivamente alla comprensione dei fenomeni di mercato e all’individuazione di eventuali rimedi regolatori (come sembra emergere dalla bozza di articolato), oppure se si tratti di un’attività che impatta sulla valutazione di replicabilità della singola gara (come sembrerebbe emergere dal documento di consultazione). In questa seconda ipotesi, ad avviso della società, si tratterebbe di una sproporzionata estensione dei tempi di verifica, che di fatto svuoterebbe e renderebbe inutile il più contenuto e ragionevole termine di 30 giorni.

Le valutazioni dell’Autorità

V.29. L’Autorità, alla luce del fatto che il mercato ha condiviso l’esigenza di innovare le modalità di monitoraggio dei risultati del test di replicabilità sulle offerte presentate in ambito di gare pubbliche o private e di rendere ancora più efficace l’attività di vigilanza, conferma l’impostazione basata su verifiche semestrali.

V.30. A tal fine, nell’ottica di minimizzare gli oneri amministrativi in capo ai soggetti regolati, confermando lo strumento della comunicazione periodica dei risultati del



test, ritiene che, oltre alla comunicazione entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta dell'esito del test, sia sufficiente un report trimestrale di sintesi sui risultati delle verifiche condotte nel periodo di riferimento, in luogo della predisposizione e alimentazione di uno specifico database i cui oneri graverebbero su PI.